



COMUNE di CERVIGNANO D'ADDA

PROVINCIA di LODI

Codice Ente 10961

COPIA

Deliberazione N. 22 DEL 25/05/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA di prima convocazione in seduta pubblica

OGGETTO : **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTICINQUE** del mese di **MAGGIO** alle ore **18:30** , nella sala delle adunanze consiliari,

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

N°	Cognome e Nome	P	A	N°	Cognome e Nome	P	A
1	MAZZUCCO MARIA PIA			6	SCHIROSI GIUSEPPE		
2	LEMBO OMAR ANTONIO			7	MAFFONI LUCIANO		
3	OLDINI GIOVANNI			8	GRILLI EMILIO		
4	FANTI FEDERICA			9	ANTONIELLI EUGENIO		
5	TARLETTI MONICA			10	LORTI CARLO		

					Totali	10	0
--	--	--	--	--	---------------	----	---

Partecipa il Segretario Comunale **Dr.ssa Antonella Cardamone**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Maria Pia Mazzucco** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) che comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di uscire dal servizio di privativa comunale;

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Visto che con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022 ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 30.07.2020 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), e la deliberazione n. 17 del 22.06.2021 di modifica al regolamento stesso;

Visto il D.M. 19.04.2023, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 26.04.2023 che stabilisce il differimento al 31.05.2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 con conseguente proroga per le delibere in materia di tributi locali;

Visto che risulta necessario provvedere a redigere nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti – tari – come da allegato A che qui si intende integralmente riportato;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388,
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

con voti unanimi favorevoli resi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto il regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) risulta come l'allegato A che qui si intende integralmente riportato
- di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023,
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata di esito uguale alla precedente


DELIBERA


di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


.....

Si dà atto che il testo integrale della discussione è stato registrato su supporto magnetico e depositato presso la segreteria comunale.

.....







Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Pia Mazzucco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Antonella Cardamone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, 16/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Antonella Cardamone

REG.PUBBL. N. 343/2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione diverrà esecutiva il giorno 26/06/2023 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Antonella Cardamone
